



COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 16 del 16/06/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE SEGANTINI IL 20/06/2025 DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 23.30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco di Renate n. 2 del 07/01/2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale;

Vista la richiesta pervenuta in data 13/06/2025 dalla Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona di istituzione di divieto di transito per manifestazione in Viale Segantini (dal civico 12/B, parcheggio adiacente la Chiesa parrocchiale incluso) il 20/06/2025 dalle ore 19.30 alle ore 23.30;

Considerato che, per esigenze di carattere tecnico, è necessario adottare provvedimenti contingibili di disciplina della circolazione stradale;

Visti gli artt. 7 e 37 co. 1 lett. b) C.d.S.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE SEGANTINI (DAL CIVICO 12/B, PARCHEGGIO ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE INCLUSO) IL 20/06/2025 DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 23.30

DISPONE

A carico dell'organizzatore, l'apposizione della segnaletica necessaria almeno 48 ore prima dell'occupazione.

La segnaletica stradale temporanea deve essere conforme alla tipologia prevista dal C.d.S. e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

Lo scrivente Servizio di Polizia Locale non può assicurare alcun tipo di servizio di polizia stradale, né di assistenza.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990 e ss. mm. ii. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al TAR Lombardia, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'art. 37 C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 d.P.R. 495/1992 e ss. mm. ii.

A norma dell'art. 8 della succitata L. 241/1990 e ss. mm. ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Dott. Fabio Gazzaniga.

Per le eventuali trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S., nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 C.d.S., sono incaricati del controllo e della vigilanza di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Prescrizioni:

Per l'attuazione del provvedimento, a fini di sicurezza stradale, sono elencate le seguenti prescrizioni, cui l'organizzatore dovrà scrupolosamente attenersi.

Prescrizioni particolari:

- idonea e completa segnaletica stradale, che preveda transenna con cartello di preavviso "strada chiusa a 100 metri", da collocarsi all'intersezione Viale Segantini/Via Vittorio Veneto;
- i residenti dei civici 17 e 19 di Viale Segantini dovranno essere opportunamente avvisati dell'interruzione della circolazione con debito preavviso.

Prescrizioni generali:

- L'area dell'occupazione deve essere delimitata in modo visibile;
- Che l'organizzatore adotti, durante tutta la durata dell'evento, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone.

*FABIO GAZZANIGA / Intesi Group
S.p.A.(atto sottoscritto digitalmente)*